

ORIENTAMENTO LOCALE

Tribunale Cagliari , 26/01/2022, n. 157

Rito: **GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI**
Materia: **Famiglia**
Oggetto: **Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai Magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi	Giudice
Dott. Andrea Gana	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 8548 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021

promosso da:

GRAMSDORFF LE. KA., nata a LECCO (LC), il 07/03/1974, elettivamente domiciliata in

CAGLIARI, Via Solmi n. 1/F, presso lo studio dell'Avv. NONNE GI., che la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in atti;

e

LA. FR., nato a CAGLIARI (CA), il 25/06/1972, elettivamente domiciliato in

CAGLIARI, Via Dante Alighieri n. 33, presso lo studio dell'Avv. MANCA VALENTINA, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;

Ricorrenti

e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale,

Intervenuto per legge

In data 20.1.2022 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni.

Nell'interesse delle parti: “L'Ill.mo Tribunale Voglia, previa fissazione dell'udienza per la comparizione dei coniugi, per il rituale tentativo di conciliazione e, per il caso che lo stesso dia esito negativo, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale Pagina 1 dello Stato Civile del Comune di Cagliari di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza, alle condizioni di seguito riportate:

I. le parti, confermando in toto gli accordi già sottoscritti ed omologati in sede di separazione, convengono di regolare il loro definitivo assetto patrimoniale ed ogni questione economica alle condizioni che di seguito vengono descritte nei punti che seguono, riconoscendo l'inscindibilità delle clausole in essi contemplate.

II. Le. Ka. Gramsdorff si obbliga a trasferire in favore di Fr. La., che espressamente si obbliga ad acquistare, alle condizioni e nei modi specificati in appresso, entro e non oltre i 60 giorni successivi all'udienza di comparizione delle parti davanti al collegio successiva al deposito del presente ricorso, la proprietà, pari ad un mezzo, della casa coniugale sita in Cagliari, nella via (omissis), piano secondo, identificato al Catasto dei fabbricati alla sezione A Foglio (omissis) mapp.le 1523 sub (omissis) zona censuaria 2, categoria (omissis) calasse 2, vani 6,5, rendita euro 328,98, dati catastali che le parti dichiarano essere quelli che identificano l'immobile. All'uopo le parti hanno sottoscritto, contestualmente al ricorso per separazione consensuale, un contratto preliminare che viene in tutto confermato e trascritto, e che comunque si ribadisce che costituisce parte integrante degli accordi già intercorsi tra le stesse e che si intende in questa sede ribadire, per quanto residua, in quanto volti a disciplinare il definitivo assetto patrimoniale e ogni questione economica tra esse:

“CONTRATTO PRELIMINARE DI CE. DI QU. DI IMMOBILE

I sottoscritti, LE. KA. GRAMSDORFF nata a Lecco il 1974 , residente in Cagliari, alla via (omissis), CF (omissis), promittente cedente/venditrice e FR. LA., nato a Cagliari il 1972 e ivi residente alla via (omissis), CF (omissis), promissario acquirente/cessionario

PREMESSO

A- che le parti, in costanza di matrimonio, hanno acquistato, con atto a rogito del notaio Gianni Cherchi, in data 21.12.2006, rep. 40520/racc. 18375- che si allega sub (omissis), in “in comune e per quote uguali” l'immobile sito in Cagliari, nella via (omissis), piano secondo, identificato al Catasto dei fabbricati alla sezione A

Foglio (omissis) mapp.le 1523 sub (omissis) zona censuaria 2, categoria (omissis) classe (omissis), vani 6,5, rendita euro 328,98.

B- che per procurare la necessaria provvista i medesimi hanno stipulato dapprima un contratto di mutuo fondiario (atto Ch. del 21.12.06 rep 40521/racc. 18376) e successivamente un contratto di “mutuo e surrogazione” distinto dal numero Pagina 2 0E(omissis) in essere con “Banca Intesa San Paolo” e stipulato con atto del 29.06.2015 a rogito del dott. Gi. Ch. (rep. 47456 racc. 24324), che si allega sub (omissis).

C- che in sede di definizione degli accordi di separazione Le. Ka. Gramsdorff ha promesso di trasferire la quota pari al 50% della proprietà del bene di cui al precedente punto “a” a Fr. La., che ha promesso di acquistare, pagandone il corrispettivo ed accollandosi in via esclusiva il mutuo di cui al superiore punto “B” sino alla sua completa estinzione, ragione per cui le parti hanno ritenuto di addivenire alla sottoscrizione della presente scrittura quale parte integrante del suddetto accordo di separazione.

Tanto premesso tra le parti si conviene quanto segue:

AR. 1- PREMESSE ED ALLEGATI Le superiori premesse ed i contratti in esse richiamati, seppure non materialmente uniti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

AR. 2- OGGETTO 2.1. Con la sottoscrizione del presente atto Le. Ka. Gramsdorff promette di trasferire a Fr. La., che accetta e promette, dal canto suo, di acquistare, la quota pari al 50% del diritto di proprietà dell'immobile di cui al punto “a” delle premesse, come da planimetria e visura catastale che si allegano sub (omissis). 2.2. Le parti reciprocamente si danno atto che tale “quota” viene promessa in vendita ed accettata, e verrà pertanto così trasferita, a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui questa si troverà (stato che il La. dichiara sin da ora di accettare, anche in considerazione del fatto che vi ha potuto accedere e che ne acquisterà la detenzione e la custodia anticipatamente) nonché con tutti diritti, azioni, ragioni, attivi e passivi, pertinenze e accessioni, servitù attive e passive, anche non apparenti, gravato da ogni onere, vincolo, servitù attiva e passiva apparente e non apparente che sullo stesso dovessero gravare, nonché con la quota di comproprietà delle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 e ss del codice civile, (con la precisazione che sono esclusi dal condominio la terrazza di copertura dell'edificio, in quanto di pertinenza

esclusiva dell'appartamento dei coniugi, ed il cortile e il locale sottoscala con accesso dalla via (omissis), in comune alle sole unità aventi accesso da tale via) così come meglio descritto nell'atto di provenienza indicato nelle premesse, stato ben noto al La., che dichiara di trovarla di suo pieno ed incondizionato gradimento. 2.3 Le parti si danno pertanto reciprocamente atto ed il La. espressamente dichiara di obbligarsi in tale senso sin da ora e di accettare, Pagina 3 che all'atto della cessione definitiva non sarà prestata alcuna garanzia comunque afferente allo stato di diritto e/o di fatto del bene, se non per evizione della quota promessa in vendita per fatto proprio della Gramsdorff e per quanto stabilito nel successivo capo 2.5.; Il La., ad ogni buon conto, in ordine a detto bene dichiara di ben conoscerlo riconoscendo di essere pienamente consapevole dei vizi dello stesso e, pertanto dichiara, altresì, espressamente di volere rinunciare ad ogni garanzia ai sensi dell'art. 1487 ss. c.c. anche con riferimento agli artt. 1489,1490 e 1497 c.c. così come dichiara espressamente di rinunciare ad avanzare qualsiasi pretesa di qualsiasi tipo nei confronti della Gramsdorff ed altresì all'azione di risoluzione e di risarcimento in ordine a qualsivoglia vizio e/o difetto comunque efferenti allo stato di fatto di diritto del bene con l'unica eccezione di quanto previsto nel successivo capo 2.5., avendo per il resto le parti stabilito che il trasferimento della quota debba ritenersi convenuto a rischio esclusivo del compratore che a questo fine prende altresì atto della mancanza delle certificazioni o dichiarazioni di abitabilità e/o agibilità dell'immobile. 2.4. La. dichiara, altresì, sin da ora, e tale dichiarazione dovrà ripetere nell'atto definitivo, di rinunciare a sollevare qualsiasi eccezione anche ai sensi dell'art. 1462 c.c. al fine di evitare o ritardare l'adempimento delle prestazioni e degli obblighi posti in capo allo stesso dal presente atto e da quello di questo esecutivo. 2.5. La Gramsdorff dichiara di non avere ricevuto negli ultimi cinque anni richieste di risarcimento o denunce di danni da parte di terzi in relazione all'immobile la cui quota è oggetto di preliminare e conseguentemente si obbliga sin da ora, e ciò ripeterà all'atto del trasferimento, a garantire la piena e perfetta proprietà della quota trasferenda e l'assenza di ogni pignoramento, iscrizione o trascrizione pregiudizievole relativa alla stessa, ad essa imputabile, ferma restando l'assenza di qualsivoglia rilevanza a tale fine, per accordo tra le parti, dell'ipoteca di cui al successivo punto. 2.6. chiariscono le parti che quanto è oggetto della promessa di vendita di cui ai superiori capi: - è pervenuto alle odierne parti con atto a rogito del Dott. Gi. Ch. in data 21.12.2006 (rep.40.520 racc.18.375), che si allega sub "A"; - è gravato dall'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a rogito del dott. Gi. Ch. concesso con atto del 21.12.2006 rep 40520/18375 (registro particolare 9318 e registro generale 52940); - le parti, ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, così come modificata e integrata dal D.P.R. n. 380/2001, con riferimento all'unità immobiliare urbana di cui al presente atto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.

Pagina 4 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti o non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, sin d'ora dichiarano reciprocamente e si danno atto: – che i lavori di costruzione del fabbricato di cui alla porzione di immobile in oggetto è parte vennero iniziati in data anteriore al 1° settembre 1967; – che, successivamente, non sono state eseguite ulteriori opere che comportino, ai sensi di legge richiesta di concessione in sanatoria; – che, in relazione all'immobile sopra descritto, non è stato emesso alcuno dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 41 della predetta Legge n. 47/1985 e del citato D.P.R. n. 380/2001. Ad ogni effetto fiscale, per il trasferimento della proprietà

degli immobili sopra indicati, le parti richiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 06/03/1987 n°74 e successive modifiche. Stabiliscono espressamente le parti, di riprodurre nell'atto definitivo le superiori clausole, nonché gli accordi in ordine all'accollo del contratto di mutuo stabiliti nel successivo capo "3.2" e comunque, altresì, tutti gli ulteriori accordi stabiliti nel presente preliminare 2.7. Per espresso accordo tra le parti l'attestato di prestazione energetica così come l'ulteriore documentazione che il Notaio dovesse richiedere al fine della corretta stipulazione dell'atto definitivo di cessione, esecutivo del presente accordo, sarà predisposto a cura e spese del La.. Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto, ed il La. ribadisce di accettare senza riserve, del fatto che il bene è privo di certificato di abitabilità/agibilità, presenta delle difformità interne e gli impianti in esso presenti non sono conformi alla normativa vigente.

AR. 3- CORRISPETTIVO 3.1. Le parti hanno espressamente convenuto quale corrispettivo per il futuro trasferimento della quota del 50% di proprietà del bene di cui al punto "a" delle premesse da parte della Gramsdorff l'importo netto di

€ 70.000,00 (euro settantamila/00), che il La. dovrà corrispondere alla medesima Gramsdorff come segue: a) quanto ad € 15.000,00(€ quindicimila/00) nel contesto della sottoscrizione del presente preliminare e del ricorso per separazione, che si allega sub (omissis), mediante bonifico bancario in favore di Le. Ka. Gramsdorff sul conto corrente a questa intestato presso "Deutsche Bank", alle coordinate Iban (omissis), il cui esatto accredito sul conto della beneficiaria costituisce adempimento preliminare e condizione sospensiva dell'efficacia del presente accordo; b) quanto ad ulteriori € 20.000,00(€ ventimila/00) con assegno circolare intestato a Le. Ka. Gramsdorff Pagina 5 contestualmente alla consegna delle chiavi ed all'immissione del La. nella detenzione del bene, di cui diverrà custode, immissione che dovrà avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo al deposito del ricorso per separazione, che le parti si obbligano a depositare non prima di 4 giorni e non oltre 10 giorni dalla firma del presente ricorso. c) quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00) a mezzo di bonifico bancario saranno versati da Fr. La. a Le. Gramsdorff sul conto corrente a questa intestato presso "Deutsche Bank", alle coordinate Iban (omissis) entro e non oltre quattro giorni dal deposito del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio che le parti hanno già sottoscritto e riprodurranno integralmente davanti al medesimo Tribunale di Cagliari trascorso il termine di legge dal giudizio di separazione o dal deposito del ricorso in via giudiziale da parte della Gramsdorff ed avente il medesimo contenuto sostanziale in ordine agli accordi patrimoniali, ferma la garanzia di cui al superiore capo 2.5. d) quanto al saldo, ammontante ad € 15.000,00(€ quindicimila/00) saranno corrisposti da Fr. La. a Le. Gramsdorff contestualmente alla stipulazione dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà della quota, come meglio stabilito di seguito nel punto 4.1. a mezzo di assegno circolare i cui identificativi il La. si obbliga a trasmettere almeno 48 ore prima della data di stipulazione dell'atto, previa consegna da parte della Gramsdorff delle quietanze di cui al successivo articolo 5. Le parti espressamente convengono che l'assegno dovrà essere consegnato nelle mani del Notaio, che procederà a consegnarlo alla Gramsdorff nel contesto della stipulazione dell'atto, potendo in difetto questa negare la propria sottoscrizione senza che possa esserle imputata alcuna responsabilità, rilevando la mancata consegna unicamente quale inadempimento colposo del La. per le finalità di cui al successivo capo 4.5. 3.2. Fr. La., inoltre, sempre quale parte del corrispettivo

stabilito per la cessione della quota della Gramsdorff ed al fine di definire l'assetto patrimoniale e ogni questione economica tra le parti, conseguente e/o connessa alla loro separazione, si obbliga sin da ora a: a- accollarsi integralmente le residue quote del mutuo di cui al punto "B" delle premesse sino alla sua completa estinzione, liberando e manlevando Le. Ka. Gramsdorff da ogni obbligo e da qualsiasi responsabilità verso la banca comunque discendente da detto contratto, e rinunciando, altresì, a pretendere alcunché dalla Gramsdorff anche con riferimento a quanto ha in forza di tale atto già corrisposto, non essendo mai intercorso tra le parti alcun obbligo di restituzione in ordine a Pagina 6 quanto versato dal La.. b- sostenere, altresì, in via esclusiva tutte le spese sia ordinarie che straordinarie, nessuna esclusa, necessarie per il mantenimento della figlia So., maggiore di età ma non ancora autonoma economicamente, come meglio specificato nel già menzionato ricorso allegato sub "4".

AR. 4- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO 4.1. Per espresso accordo tra le parti la stipulazione dell'atto notarile attuativo del presente accordo dovrà essere sottoscritto entro i 60 giorni successivi all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al collegio, successiva al deposito del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il cui testo dovrà essere identico a quello che si allega sub "5", e che le parti reciprocamente si obbligano a depositare, previa sua sottoscrizione, immediatamente, dopo il decorso del periodo di legge di separazione legale. 4.2. Il La., che sin da ora dichiara avere scelto il Notaio Davide Porru, con studio in Cagliari in via (omissis), si obbliga a sopportare in via esclusiva tutte le spese conseguenti dalla stipulazione dell'atto definitivo, anche con riferimento alle imposte ed alle tasse. 4.3. Il possesso ed il godimento della quota dell'unità immobiliare oggetto del presente accordo, con tutti i diritti e relativi, saranno trasferiti contestualmente alla stipula dell'atto definitivo, riconoscendo espressamente le parti che la presente promessa di compravendita ha esclusivamente valore obbligatorio e non determina ancora il trasferimento del possesso e della proprietà di quanto ne è oggetto, così come non produce alcun effetto reale tra le parti, 4.4. Convengono espressamente le parti che tutti gli oneri della proprietà andranno a carico della parte promissaria acquirente sin dalla sua immissione nella detenzione del bene, nel termine di cui al superiore punto 3.1.b, anche con riferimento ad imposte e tasse; le parti si obbligano reciprocamente per quanto di rispettiva competenza a completare il procedimento di cancellazione/iscrizione della TA. fermo restando che dal 1 gennaio 2021 questa sarà di competenza esclusiva del La. mentre fino al 31.12.2020 graverà esclusivamente sulla Gramsdorff 4.5. le parti si danno atto, obbligandosi reciprocamente, che: - l'inesatto adempimento del La. al versamento di tutto e/o di parte del corrispettivo nei modi e nei tempi stabiliti nel superiore articolo 3, fermo quanto previsto al capo 2.5. e 4.6. - la mancata comparizione di una delle parti all'udienza presidenziale di separazione per fatto ad essa imputabile e/o il mancato deposito del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), (all.5) nei termini stabiliti e/o la mancata comparizione di una delle parti Pagina 7 all'udienza collegiale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio per fatto ad essa imputabile; - la mancata stipulazione del contratto definitivo nel termine stabilito nel precedente punto conseguente all'inadempimento colposo di una delle parti; legittimeranno la parte adempiente a proporre domanda volta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, dovendo il presente preliminare, per espresso accordo tra le parti, ritenersi comunque valido ed efficace per le finalità ex art. 2932 c.c., fermo restando il diritto per essa parte

al risarcimento di tutti i danni discendenti dall'inadempimento dell'altra, ivi comprese le spese di assistenza legale relative al relativo procedimento (art. 2932 c.c.) ed a quello ex artt.3 e ss L. 898/70; 4.6. le parti convengono che qualora il bene dovesse essere gravato da pignoramenti, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli relative alla posizione della Gramsdorff esclusivamente per importi non superiori a quanto ancora dovuto per il pagamento secondo ciascuna scadenza, questa potrà chiedere nei limiti di quanto stabilito per detta scadenza la provvista al La., che ciò dichiara di accettare obbligandosi in tal senso, al fine di estinguere ed eliminare i pignoramenti e le trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli, fermo restando il diritto per il La. di trattenere dal saldo l'equivalente dell'importo corrisposto.

AR. 5- OBBLIGAZIONI ULTERIORI DELLA GRAMSDORFF 5.1. Le. Ka. Gramsdorff contestualmente alla consegna delle chiavi ed all'immissione del La. nella detenzione del bene, ai sensi dell'art. 3.1.b. che precede, consegnerà a sua scelta, o copia quietanzata delle bollette idriche o le somme necessarie a consentire al La., cui l'utenza è intestata, di estinguere il relativo debito. 5.2 Le. Ka. Gramsdorff, inoltre, si obbliga sin da ora a consegnare a Fr. La., almeno trenta giorni prima della stipula del definitivo, al fine di consentire a quest'ultimo l'adempimento della prescrizione di cui al punto 3.1.c che precede, copia quietanzata di tutte le bollette relative alle utenze, elettriche, telefoniche e del gas, nonché delle imposte comunali (TA.), sino 31.12.2020, e quietanza di pagamento dei bolli dell'automobile Me. (omissis), obbligandosi, altresì, sin da ora, al pagamento di quando dovesse residuare per tali titoli, potendo in difetto provvedervi Fr. La. trattenendo la necessaria provvista dal saldo del prezzo di compravendita, a condizione che si tratti di crediti ancora esigibili e non prescritti.

5.3. Il La. dichiara si da ora di obbligarsi a collaborare in buona fede al fine di consentire alla Gramsdorff di verificare la sussistenza del debito di cui al superiore punto ed a prestare in favore di questa la propria sottoscrizione, a semplice Pagina 8 richiesta, rispetto alla formulazione di qualsiasi istanza che a questo fine dovesse rendersi utile e/o necessaria e/o, comunque, a restituire alla Gramsdorff eventuali somme da questa pagate in eccesso, previamente al La. restituite o riconosciute dal terzo creditore come non dovute.

AR. 6- ALLEGATI Il presente contratto, redatto in due originali, è composto da n. 8 pagine, tutte sottoscritte dalle parti, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo i seguenti allegati: 1- atto notaio Gianni Cherchi, in data 21.12.2006, rep. 40520/racc. 18375; 2- contratto di "mutuo e surrogazione" distinto dal numero 0E(omissis) in essere con "Banca Intesa San Paolo" e stipulato con atto del 29.06.2015 a rogito del dott. Gi. Ch. (rep. 47456 racc.

24324); 3- planimetrie e visure catastali del bene; 4- ricorso per separazione sottoscritto dalle parti in data 28.12.2020; 5- modello del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto dalle parti; Ca., Parte promittente venditrice

Parte Promissaria acquirente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 c.c. si approvano specificatamente le clausole: 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 (limitazione della garanzia), 4.4 (anticipato gravame degli oneri connessi alla proprietà), 4.5 (cause di risoluzione e penali), 5

(obbligazioni ulteriori), e comunque di tutte le altre clausole previste nei superiori articoli 2,3,4 e 5 e si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le clausole che compongono il presente atto, composto di 6 pagine, sono state tra le medesime negoziate ed accettate. Parte promittente venditrice _____ Parte Promissaria acquirente _____ ***** Ag. effetti fiscali, per il trasferimento della proprietà dell'immobile sopra indicato, le parti richiedono già l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 06/03/1987 n°74 e successive modifiche”.

III. . Fr. La., anche in considerazione che Le. Ka. Gramsdorff attualmente è priva di un reddito, continuerà a sostenere, altresì, in via esclusiva tutte le spese ordinarie che straordinarie, nessuna esclusa, necessarie per il mantenimento della figlia So., maggiore di età ma non ancora autonoma economicamente, ivi comprese, a titolo di mero esempio, rette universitarie e libri, spese relative ed inerenti alle attività sportive e ricreative, al vestiario ed ai viaggi, paghette, spese mediche, il canone di locazione, ivi comprese le spese accessorie, dell'immobile in Bo. in cui So. attualmente vive e/o Pagina 9 altra sistemazione equivalente e le spese di viaggio, avendo le parti dichiarato di essere d'accordo la figlia So. prosegua gli studi intrapresi a Bo. sino alla laurea.

IV. La figlia So. continuerà a mantenere la residenza presso l'attuale abitazione familiare, sita in Cagliari, via (omissis) e, in considerazione dell'età, valuterà autonomamente dove soggiornare al suo rientro, fatto salva per la stessa la possibilità di dimorare presso l'abitazione del padre sino al momento in cui questa abbia conseguito la completa indipendenza economica.

V. Le parti si danno reciprocamente atto che le quietanze di tutte le bollette relative alle utenze, elettriche, telefoniche e gas, nonché delle imposte comunali (TA.), di cui all'art 5 del preliminare, sono state già consegnate anche ai fini del pagamento del prezzo di cui al capo 3.1d) del contratto preliminare, prezzo che, conseguentemente, sarà integralmente corrisposto in tale sede Quanto al debito pendente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per tasse automobilistiche afferenti all'autovettura Me. (omissis), oltre oneri di riscossione, ancora in fase di quantificazione, Le. Gramsdorff si obbliga a prestare idonea garanzia in favore del La., nelle more della pratica di rottamazione, con modalità convenute con separata scrittura.

VI. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.

Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21/12/2021, GRAMSDORFF LE. KA. e LA. FR., premesso di aver contratto matrimonio concordatario a TERTENIA, il 2002 , che dalla loro unione è nata una figlia, So., il 29.1.2001, di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto del Tribunale di Cagliari, datato 8.3.2021, che la separazione è stata ininterrotta e non sussistono le condizioni per una riconciliazione, hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con istanze del 18.1.2022 e del 19.1.2022, da loro sottoscritte, le parti hanno dichiarato, stante l'emergenza sanitaria in corso, di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di rinunciare alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di non volersi conciliare e di confermare le condizioni di divorzio congiunto di cui al ricorso.

La causa è stata quindi rimessa per la decisione al Collegio.

Pagina 10 La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.

I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (il 18.2.2021) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 21/12/2021), sono trascorsi i termini di legge.

In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra GRAMSDORFF LE. KA. e LA. FR. .

Devono, altresì, essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della figlia e degli stessi coniugi.

Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo:

pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TERTENIA, in data 2002 tra GRAMSDORFF LE. KA., nata a LECCO (LC), il 07/03/1974 e LA.

, nato a CAGLIARI (CA), il 25/06/1972, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TERTENIA, anno 2002, parte II, serie (omissis), atto n. (omissis), ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.

Sull'accordo delle parti:

I. dà atto che le parti, confermando in toto gli accordi già sottoscritti ed omologati in sede di separazione, convengono di regolare il loro definitivo assetto patrimoniale ed ogni questione economica alle condizioni che di seguito vengono descritte nei punti che seguono, riconoscendo l'inscindibilità delle clausole in essi contemplate.

II. Dà atto che Le. Ka. Gramsdorff si obbliga a trasferire in favore di Fr. La., che espressamente si obbliga ad acquistare, alle condizioni e nei modi specificati in appresso, entro e non oltre i 60 giorni successivi all'udienza di comparizione delle parti davanti al collegio successiva al deposito del presente ricorso, la proprietà, pari ad un mezzo, della casa coniugale sita in Cagliari, nella via (omissis), piano secondo, identificato al Catasto dei fabbricati alla sezione A Foglio (omissis) mapp.le 1523 sub (omissis) zona censuaria 2, categoria (omissis) classe 2, vani 6,5, rendita euro 328,98, dati catastali che le parti dichiarano essere quelli che identificano l'immobile. All'uopo le parti hanno sottoscritto, contestualmente al ricorso per separazione consensuale, un contratto preliminare che Pagina 11 viene in tutto confermato e trascritto, e che comunque ribadiscono anche nel presente giudizio di divorzio, per quanto residua, in quanto volto a disciplinare il definitivo assetto patrimoniale e ogni questione economica tra esse:

“CONTRATTO PRELIMINARE DI CE. DI QU. DI IMMOBILE

I sottoscritti, LE. KA. GRAMSDORFF nata a Lecco il 1974 , residente in Cagliari, alla via (omissis), CF (omissis), promittente cedente/venditrice e FR. LA., nato a Cagliari il 1972 e ivi residente alla via (omissis), CF (omissis), promissario acquirente/cessionario PREMESSO

A- che le parti, in costanza di matrimonio, hanno acquistato, con atto a rogito del notaio Gianni Cherchi, in data 21.12.2006, rep. 40520/racc. 18375- che si allega sub (omissis), in “in comune e per quote uguali” l'immobile sito in Cagliari, nella via (omissis), piano secondo, identificato al Catasto dei fabbricati alla sezione A Foglio (omissis) mapp.le 1523 sub (omissis) zona censuaria 2, categoria (omissis) classe (omissis), vani 6,5, rendita euro 328,98.

B- che per procurare la necessaria provvista i medesimi hanno stipulato dapprima un contratto di mutuo fondiario (atto Ch. del 21.12.06 rep 40521/racc. 18376) e successivamente un contratto di

“mutuo e surrogazione” distinto dal numero 0E(omissis) in essere con “Banca Intesa San Paolo” e stipulato con atto del 29.06.2015 a rogito del dott. Gi. Ch. (rep. 47456 racc.

24324), che si allega sub (omissis).

C- che in sede di definizione degli accordi di separazione Le. Ka. Gramsdorff ha promesso di trasferire la quota pari al 50% della proprietà del bene di cui al precedente punto “a” a Fr. La., che ha promesso di acquistare, pagandone il corrispettivo ed accollandosi in via esclusiva il mutuo di cui al superiore punto “B” sino alla sua completa estinzione, ragione per cui le parti hanno ritenuto di addivenire alla sottoscrizione della presente scrittura quale parte integrante del suddetto accordo di separazione.

Tanto premesso tra le parti si conviene quanto segue:

AR. 1- PREMESSE ED ALLEGATI Le superiori premesse ed i contratti in esse richiamati, seppure non materialmente uniti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

AR. 2- OGGETTO 2.1. Con la sottoscrizione del presente atto Le. Ka. Gramsdorff promette di trasferire a Fr. La., che accetta e promette, dal canto suo, di acquistare, la quota pari al 50% del diritto di proprietà dell'immobile di cui al punto “a” delle premesse, come da planimetria e visura catastale che si allegano sub (omissis). 2.2. Le parti reciprocamente si danno atto che tale “quota” viene promessa in vendita ed accettata, e verrà pertanto così trasferita, a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui questa si troverà (stato che il La. dichiara sin da ora di Pagina 12 accettare, anche in considerazione del fatto che vi ha potuto accedere e che ne acquisterà la detenzione e la custodia anticipatamente) nonché con tutti diritti, azioni, ragioni, attivi e passivi, pertinenze e accessioni, servitù attive e passive, anche non apparenti, gravato da ogni onere, vincolo, servitù attiva e passiva apparente e non apparente che sullo stesso dovessero gravare, nonché con la quota di comproprietà delle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 e ss del codice civile,

(con la precisazione che sono esclusi dal condominio la terrazza di copertura dell'edificio, in quanto di pertinenza esclusiva dell'appartamento dei coniugi, ed il cortile e il locale sottoscala con accesso dalla via (omissis), in comune alle sole unità aventi accesso da tale via) così come meglio descritto nell'atto di provenienza indicato nelle premesse, stato ben noto al La., che dichiara di trovarla di suo pieno ed incondizionato gradimento. 2.3 Le parti si danno pertanto reciprocamente atto ed il La. espressamente dichiara di obbligarsi in tale senso sin da ora e di accettare, che all'atto della cessione definitiva non sarà prestata alcuna garanzia comunque afferente allo stato di diritto e/o di fatto del bene, se non per evizione della quota promessa in vendita per fatto proprio della Gramsdorff e per quanto stabilito nel successivo capo 2.5.; Il La., ad ogni buon conto, in ordine a detto bene dichiara di ben conoscerlo riconoscendo di essere pienamente consapevole dei vizi dello stesso e, pertanto dichiara, altresì, espressamente di volere rinunciare ad ogni garanzia ai sensi dell'art. 1487 ss. c.c. anche con riferimento agli artt. 1489, 1490 e 1497 c.c. così come dichiara espressamente di rinunciare ad avanzare qualsiasi pretesa di qualsiasi tipo nei confronti della Gramsdorff ed altresì all'azione di risoluzione e di risarcimento in ordine a qualsivoglia vizio e/o difetto comunque efferenti allo stato di fatto di diritto del bene con l'unica eccezione di quanto

previsto nel successivo capo 2.5., avendo per il resto le parti stabilito che il trasferimento della quota debba ritenersi convenuto a rischio esclusivo del compratore che a questo fine prende altresì atto della mancanza delle certificazioni o dichiarazioni di abitabilità e/o agibilità dell'immobile.

2.4.

La dichiara, altresì, sin da ora, e tale dichiarazione dovrà ripetere nell'atto definitivo, di rinunciare a sollevare qualsiasi eccezione anche ai sensi dell'art. 1462 c.c. al fine di evitare o ritardare l'adempimento delle prestazioni e degli obblighi posti in capo allo stesso dal presente atto e da quello di questo esecutivo.

2.5. La Gramsdorff dichiara di non avere ricevuto negli ultimi cinque anni richieste di risarcimento o denunce di danni da parte di terzi in relazione all'immobile la cui quota è oggetto di preliminare e conseguentemente si obbliga sin da ora, e ciò ripeterà all'atto del trasferimento, a garantire la piena e perfetta proprietà della quota trasferenda e l'assenza di ogni pignoramento, iscrizione o trascrizione pregiudizievole relativa alla stessa, ad essa imputabile, ferma restando l'assenza di qualsivoglia rilevanza a tale fine, per accordo tra le parti, dell'ipoteca di cui al successivo punto.

2.6. chiariscono le parti che quanto è oggetto della promessa di vendita di cui ai superiori capi: - è pervenuto alle odierne parti con atto a rogito del Dott. Gi. Ch. in Pagina 13 data 21.12.2006 (rep.40.520 racc.18.375), che si allega sub "A"; - è gravato dall'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a rogito del dott. Gi. Ch. concesso con atto del 21.12.2006 rep 40520/18375 (registro particolare 9318 e registro generale 52940); - le parti, ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, così come modificata e integrata dal D.P.R. n. 380/2001, con riferimento all'unità immobiliare urbana di cui al presente atto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti o non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, sin d'ora dichiarano reciprocamente e si danno atto: - che i lavori di costruzione del fabbricato di cui alla porzione di immobile in oggetto è parte vennero iniziati in data anteriore al 1° settembre 1967; - che, successivamente, non sono state eseguite ulteriori opere che comportino, ai sensi di legge richiesta di concessione in sanatoria; - che, in relazione all'immobile sopra descritto, non è stato emesso alcuno dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 41 della predetta Legge n. 47/1985 e del citato D.P.R. n. 380/2001. Ad ogni effetto fiscale, per il trasferimento della proprietà degli immobili sopra indicati, le parti richiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 06/03/1987 n°74 e successive modifiche. Stabiliscono espressamente le parti, di riprodurre nell'atto definitivo le superiori clausole, nonché gli accordi in ordine all'accollo del contratto di mutuo stabiliti nel successivo capo "3.2" e comunque, altresì, tutti gli ulteriori accordi stabiliti nel presente preliminare.

2.7. Per espresso accordo tra le parti l'attestato di prestazione energetica così come l'ulteriore documentazione che il Notaio dovesse richiedere al fine della corretta stipulazione dell'atto definitivo di cessione, esecutivo del presente accordo, sarà predisposto a cura e spese del La.. Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto, ed il La. ribadisce di accettare senza riserve, del fatto che il bene è privo di certificato di abitabilità/agibilità, presenta delle difformità interne e gli impianti in esso presenti non sono conformi alla normativa vigente.

AR. 3- CORRISPETTIVO 3.1. Le parti hanno espressamente convenuto quale corrispettivo per il futuro trasferimento della quota del 50% di proprietà del bene di cui al punto "a" delle premesse

da parte della Gramsdorff l'importo netto di € 70.000,00 (euro settantamila/00), che il La. dovrà corrispondere alla medesima Gramsdorff come segue: a) quanto ad € 15.000,00(€ quindicimila/00) nel contesto della sottoscrizione del presente preliminare e del ricorso per separazione, che si allega sub (omissis), mediante bonifico bancario in favore di Le. Ka. Gramsdorff sul conto corrente a questa intestato presso "Deutsche Bank", alle coordinate Iban (omissis), il cui esatto accredito sul conto della beneficiaria costituisce adempimento preliminare e condizione sospensiva dell'efficacia del presente accordo; b) quanto ad ulteriori € 20.000,00(€ ventimila/00) con assegno circolare intestato a Le. Ka. Gramsdorff contestualmente alla consegna delle chiavi ed all'immissione del La. nella detenzione del bene, di cui diverrà

Pagina 14 custode, immissione che dovrà avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo al deposito del ricorso per separazione, che le parti si obbligano a depositare non prima di 4 giorni e non oltre 10 giorni dalla firma del presente ricorso. c) quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00) a mezzo di bonifico bancario saranno versati da Fr. La. a Le. Gramsdorff sul conto corrente a questa intestato presso "Deutsche Bank", alle coordinate Iban (omissis) entro e non oltre quattro giorni dal deposito del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio che le parti hanno già sottoscritto e riprodurranno integralmente davanti al medesimo Tribunale di Cagliari trascorso il termine di legge dal giudizio di separazione o dal deposito del ricorso in via giudiziale da parte della Gramsdorff ed avente il medesimo contenuto sostanziale in ordine agli accordi patrimoniali, ferma la garanzia di cui al superiore capo 2.5. d) quanto al saldo, ammontante ad € 15.000,00(€ quindicimila/00) saranno corrisposti da Fr. La. a Le. Gramsdorff contestualmente alla stipulazione dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà della quota, come meglio stabilito di seguito nel punto 4.1. a mezzo di assegno circolare i cui identificativi il La. si obbliga a trasmettere almeno 48 ore prima della data di stipulazione dell'atto, previa consegna da parte della Gramsdorff delle quietanze di cui al successivo articolo 5. Le parti espressamente convengono che l'assegno dovrà essere consegnato nelle mani del Notaio, che procederà a consegnarlo alla Gramsdorff nel contesto della stipulazione dell'atto, potendo in difetto questa negare la propria sottoscrizione senza che possa esserle imputata alcuna responsabilità, rilevando la mancata consegna unicamente quale inadempimento colposo del La. per le finalità di cui al successivo capo 4.5. 3.2. Fr. La., inoltre, sempre quale parte del corrispettivo stabilito per la cessione della quota della Gramsdorff ed al fine di definire l'assetto patrimoniale e ogni questione economica tra le parti, conseguente e/o connessa alla loro separazione, si obbliga sin da ora a: a- accollarsi integralmente le residue quote del mutuo di cui al punto "B" delle premesse sino alla sua completa estinzione, liberando e manlevando Le. Ka. Gramsdorff da ogni obbligo e da qualsiasi responsabilità verso la banca comunque discendente da detto contratto, e rinunciando, altresì, a pretendere alcunché dalla Gramsdorff anche con riferimento a quanto ha in forza di tale atto già corrisposto, non essendo mai intercorso tra le parti alcun obbligo di restituzione in ordine a quanto versato dal La.. b- sostenere, altresì, in via esclusiva tutte le spese sia ordinarie che straordinarie, nessuna esclusa, necessarie per il mantenimento della figlia So., maggiore di età ma non ancora autonoma economicamente, come meglio specificato nel già menzionato ricorso allegato sub "4".

AR. 4- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO 4.1. Per espresso accordo tra le parti la stipulazione dell'atto notarile attuativo del presente accordo dovrà essere sottoscritto entro i 60

giorni successivi all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al collegio, successiva al Pagina 15 deposito del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il cui testo dovrà essere identico a quello che si allega sub "5", e che le parti reciprocamente si obbligano a depositare, previa sua sottoscrizione, immediatamente, dopo il decorso del periodo di legge di separazione legale. 4.2. Il La., che sin da ora dichiara avere scelto il Notaio Davide Porru, con studio in Cagliari in via (omissis), si obbliga a sopportare in via esclusiva tutte le spese conseguenti dalla stipulazione dell'atto definitivo, anche con riferimento alle imposte ed alle tasse.

4.3. Il possesso ed il godimento della quota dell'unità immobiliare oggetto del presente accordo, con tutti i diritti e relativi, saranno trasferiti contestualmente alla stipula dell'atto definitivo, riconoscendo espressamente le parti che la presente promessa di compravendita ha esclusivamente valore obbligatorio e non determina ancora il trasferimento del possesso e della proprietà di quanto ne è oggetto, così come non produce alcun effetto reale tra le parti, 4.4. Convengono espressamente le parti che tutti gli oneri della proprietà andranno a carico della parte promissaria acquirente sin dalla sua immissione nella detenzione del bene, nel termine di cui al superiore punto 3.1.b, anche con riferimento ad imposte e tasse; le parti si obbligano reciprocamente per quanto di rispettiva competenza a completare il procedimento di cancellazione/iscrizione della TA. fermo restando che dal 1 gennaio 2021 questa sarà di competenza esclusiva del La. mentre fino al 31.12.2020 graverà esclusivamente sulla Gramsdorff 4.5. le parti si danno atto, obbligandosi reciprocamente, che: - l'inesatto adempimento del La. al versamento di tutto e/o di parte del corrispettivo nei modi e nei tempi stabiliti nel superiore articolo 3, fermo quanto previsto al capo 2.5. e 4.6. - la mancata comparizione di una delle parti all'udienza presidenziale di separazione per fatto ad essa imputabile e/o il mancato deposito del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), (all.5) nei termini stabiliti e/o la mancata comparizione di una delle parti all'udienza collegiale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio per fatto ad essa imputabile; - la mancata stipulazione del contratto definitivo nel termine stabilito nel precedente punto conseguente all'inadempimento colposo di una delle parti; legittimeranno la parte adempiente a proporre domanda volta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, dovendo il presente preliminare, per espresso accordo tra le parti, ritenersi comunque valido ed efficace per le finalità ex art. 2932 c.c., fermo restando il diritto per essa parte al risarcimento di tutti i danni discendenti dall'inadempimento dell'altra, ivi comprese le spese di assistenza legale relative al relativo procedimento (art. 2932 c.c.) ed a quello ex artt.3 e ss L. 898/70; 4.6. le parti convengono che qualora il bene dovesse essere gravato da pignoramenti, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli relative alla posizione della Gramsdorff esclusivamente per importi non superiori a quanto ancora dovuto per il pagamento secondo ciascuna scadenza, questa potrà chiedere nei limiti di quanto stabilito per detta scadenza la provvista al La., che ciò dichiara di accettare obbligandosi Pagina 16 in tal senso, al fine di estinguere ed eliminare i pignoramenti e le trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli, fermo restando il diritto per il La. di trattenere dal saldo l'equivalente dell'importo corrisposto.

AR. 5- OBBLIGAZIONI ULTERIORI DELLA GRAMSDORFF 5.1. Le. Ka. Gramsdorff contestualmente alla consegna delle chiavi ed all'immissione del La. nella detenzione del bene, ai sensi dell'art. 3.1.b. che precede, consegnerà a sua scelta, o copia quietanzata delle bollette idriche

o le somme necessarie a consentire al La., cui l'utenza è intestata, di estinguere il relativo debito. 5.2 Le. Ka. Gramsdorff, inoltre, si obbliga sin da ora a consegnare a Fr. La., almeno trenta giorni prima della stipula del definitivo, al fine di consentire a quest'ultimo l'adempimento della prescrizione di cui al punto 3.1.c che precede, copia quietanzata di tutte le bollette relative alle utenze, elettriche, telefoniche e del gas, nonché delle imposte comunali (TA.), sino 31.12.2020, e quietanza di pagamento dei bolli dell'automobile Me. (omissis), obbligandosi, altresì, sin da ora, al pagamento di quando dovesse residuare per tali titoli, potendo in difetto provvedervi Fr. La. trattenendo la necessaria provvista dal saldo del prezzo di compravendita, a condizione che si tratti di crediti ancora esigibili e non prescritti. 5.3. Il La. dichiara si da ora di obbligarsi a collaborare il buona fede al fine di consentire alla Gramsdorff di verificare la sussistenza del debito di cui al superiore punto ed a prestare in favore di questa la propria sottoscrizione, a semplice richiesta, rispetto alla formulazione di qualsiasi istanza che a questo fine dovesse rendersi utile e/o necessaria e/o, comunque, a restituire alla Gramsdorff eventuali somme da questa pagate in eccesso, previamente al La. restituite o riconosciute dal terzo creditore come non dovute.

AR. 6- ALLEGATI Il presente contratto, redatto in due originali, è composto da n. 8 pagine, tutte sottoscritte dalle parti, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo i seguenti allegati: 1- atto notaio Gianni Cherchi, in data 21.12.2006, rep. 40520/racc.

18375; 2- contratto di “mutuo e surrogazione” distinto dal numero 0E(omissis) in essere con “Banca Intesa San Paolo” e stipulato con atto del 29.06.2015 a rogito del dott. Gi. Ch. (rep.

47456 racc. 24324); 3- planimetrie e visure catastali del bene; 4- ricorso per separazione sottoscritto dalle parti in data 28.12.2020; 5- modello del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto dalle parti; Ca., Parte promittente venditrice

_____ Parte Promissaria acquirente

_____ Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 c.c. si approvano specificatamente le clausole: 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 (limitazione della garanzia), 4.4 (anticipato gravame degli oneri connessi alla proprietà), 4.5 (cause di risoluzione e penali), 5 (obbligazioni ulteriori), e comunque di tutte le altre clausole previste nei superiori articoli 2,3,4 e 5 Pagina 17 e si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le clausole che compongano il presente atto, composto di 6 pagine, sono state tra le medesime negoziate ed accettate. Parte promittente venditrice _____ Parte Promissaria acquirente

_____ ***** Ag. effetti fiscali, per il trasferimento della proprietà dell'immobile sopra indicato, le parti richiedono già l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 06/03/1987 n°74 e successive modifiche”.

III. Dispone che Fr. La., anche in considerazione che Le. Ka. Gramsdorff attualmente è priva di un reddito, continuerà a sostenere, altresì, in via esclusiva tutte le spese ordinarie che straordinarie, nessuna esclusa, necessarie per il mantenimento della figlia So., maggiore di età ma non ancora autonoma economicamente, ivi comprese, a titolo di mero esempio, rette universitarie e libri, spese

relative ed inerenti alle attività sportive e ricreative, al vestiario ed ai viaggi, paghette, spese mediche, il canone di locazione, ivi comprese le spese accessorie, dell'immobile in Bo. in cui So. attualmente vive e/o altra sistemazione equivalente e le spese di viaggio, avendo le parti dichiarato di essere d'accordo la figlia So. prosegua gli studi intrapresi a Bo. sino alla laurea.

IV. Dà atto che la figlia So. continuerà a mantenere la residenza presso l'attuale abitazione familiare, sita in Cagliari, via (omissis) e, in considerazione dell'età, valuterà autonomamente dove soggiornare al suo rientro, fatto salva per la stessa la possibilità di dimorare presso l'abitazione del padre sino al momento in cui questa abbia conseguito la completa indipendenza economica.

V. dà atto che le parti dichiarano che le quietanze di tutte le bollette relative alle utenze, elettriche, telefoniche e gas, nonché delle imposte comunali (TA.), di cui all'art 5 del preliminare, sono state già consegnate anche ai fini del pagamento del prezzo di cui al capo 3.1d) del contratto preliminare, prezzo che, conseguentemente, sarà integralmente corrisposto in tale sede Quanto al debito pendente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per tasse automobilistiche afferenti all'autovettura Me. (omissis), oltre oneri di riscossione, ancora in fase di quantificazione, Le. Gramsdorff si obbliga a prestare idonea garanzia in favore del La., nelle more della pratica di rottamazione, con modalità convenute con separata scrittura.

VI. Dà atto che i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Co.ì deciso in Ca. in data 20/01/2022, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.

Il giudice estensore Dott. Andrea Gana Pagina 18 Il Presidente Dott. Ignazio Tamponi Pagina 19